

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1955

(56<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi » (882) (Di iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1041, 1042, 1043  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1041  
DE LUCA Angelo . . . . . 1041  
SELVAGGI, *relatore* . . . . . 1041; 1042, 1043

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari » (892) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1043, 1044, 1045, 1046  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1044, 1045, 1046  
TRABUCCHI, *relatore* . . . . . 1043, 1045

« Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Caverzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (894)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 1026, 1028, 1029, 1035  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035  
CENINI, *relatore* . . . . . 1026, 1028, 1032, 1034  
DE LUCA Luca . . . . . 1034  
MERLIN Umberto . . . . . 1027, 1028, 1031, 1032, 1034  
MINIO . . . . . 1027, 1032  
PIOLA . . . . . 1029, 1031, 1034  
SELVAGGI . . . . . 1032  
TOMÈ . . . . . 1029, 1031, 1033  
TRABUCCHI . . . . . 1029, 1030, 1032

« Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie » (902)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1037, 1041  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1040  
DE LUCA Angelo, *relatore* . . . . . 1038  
PIOLA . . . . . 1039, 1041  
RODA . . . . . 1040  
SELVAGGI . . . . . 1040  
TRABUCCHI . . . . . 1039, 1040, 1041

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli " » (914) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 1036, 1037  
BRACCESI, *relatore* . . . . . 1036

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Arcudì, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Jannaccone, Mariotti, Minio, Negroni,

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)56<sup>a</sup> SEDUTA (17 febbraio 1955)

*Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Corti è sostituito dal senatore Varaldo.*

*A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Merlin Umberto.*

*Intervengono, altresì, i Sottosegretari di Stato per le finanze Castelli e per il tesoro Mott.*

MINIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 » (894).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CENINI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, di iniziativa governativa, sottoposto al nostro esame, è stato predisposto in favore delle cosiddette « concessioni speciali » di cui parla il « Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco », approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590.

Si tratta di concessioni per la coltura del tabacco per le Manifatture dello Stato, che comprendono sia il periodo colturale del terreno, sia il periodo industriale, e cioè la raccolta del tabacco nei magazzini o capannoni per l'essiccazione, in colli di determinato peso, per la successiva consegna all'Azienda dei monopoli. Queste concessioni non hanno potuto fruire delle provvidenze già precedentemente disposte dal Parlamento per quella pubblica calamità che è stata l'inondazione del Polesine. Questo disegno di legge si riferisce per l'appunto ai danni subiti dal tabacco di produzione

1950, raccolto in colli nei magazzini generali delle concessioni speciali, in attesa di consegna all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Ricorderò quali sono le provvidenze in atto, a seguito della alluvione del Polesine dell'autunno del 1951.

Per le imprese industriali (estese poi a quelle commerciali ed artigiane), vi è la legge 21 agosto 1949, n. 698, che prevede la garanzia sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, per anticipazioni ad imprese che intendano riattivare o ricostruire i loro impianti. Inoltre vi è il concorso per non oltre quattro anni, nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 2 per cento.

Per le imprese agricole, in base alla legge 10 gennaio 1952, n. 3, le provvidenze sono costituite da contributi in conto capitale e concorso nel pagamento di interessi sui mutui contratti per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'azienda (fabbricati, manufatti rurali, strade poderali, canali, ripristino della coltivabilità dei terreni, ripristino di piantagioni, macchine ed attrezzature agricole, impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti dell'azienda). Inoltre, per le piccole aziende, l'acquisto di sementi e la ricostituzione delle scorte vive e morte.

Ora le disposizioni legislative già in atto pare non siano applicabili per le accennate concessioni speciali e soprattutto per il tabacco in colli, prodotto nel 1950, già passato attraverso la fase agricola e industriale e giacente nei magazzini generali a disposizione dell'Amministrazione dei monopoli.

Vi sono due difficoltà obiettive per far comprendere queste concessioni speciali nelle leggi in atto: in primo luogo, queste, per la loro struttura regolamentare, non sono nettamente classificabili come imprese agricole o come imprese industriali, riunendo i due caratteri, di impresa agricola in una prima fase, di impresa industriale nella fase della concentrazione dei tabacchi. In secondo luogo, difficilmente i tabacchi in colli possono essere considerati scorte di esercizio, criterio che è invece applicabile ai tabacchi sciolti, produzione 1951. Si tratta infatti di prodotto vendibile, non di scorte.

Si può certo argomentare che con questo disegno di legge si vada un po' fuori dei criteri

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)56<sup>a</sup> SEDUTA (17 febbraio 1955)

seguiti per gli altri settori. Infatti mentre i precedenti provvedimenti legislativi sono orientati nel senso di rimettere una azienda in condizione di riprendere un regolare funzionamento con la ricostruzione degli impianti, delle macchine, delle scorte necessarie al suo funzionamento, qui invece il contributo verrebbe dato anzichè per le scorte, per il prodotto già preparato per la consegna, cioè per la vendita.

Bisogna però tener conto che la voce « scorte vive e morte » è stata considerata, pare, con una certa larghezza per le aziende agricole, mentre per questo genere di aziende non vi sono provvidenze neppure per gli impianti ed attrezzature.

Inoltre non vi è soltanto un interesse delle aziende colpite, ma anche un interesse dell'Azienda dei monopoli, e quindi dello Stato, di fare in modo che non sia compromessa la efficienza economica di tali concessioni già attrezzate per questo genere di lavoro e che hanno una notevole importanza.

I danni causati al tabacco raccolto in colli (produzione 1950) nei magazzini generali delle concessioni speciali, si valutano a 75 milioni. Le provvidenze predisposte riguardano, in primo luogo, un contributo a carico dello Stato fino al massimo del 40 per cento del danno, corrispondente al contributo dato per le scorte delle piccole aziende; in secondo luogo consistono in una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950 (sei rate annuali) e inoltre nella esenzione per le anticipazioni dall'onere degli interessi.

In complesso mi pare quindi che vi sia una esigenza di giustizia, che a queste aziende sia risarcito in parte il danno subito per le alluvioni, onde abbiano un trattamento simile ad aziende di altro genere. Inoltre — ripeto — vi è un interesse dello Stato per il loro normale funzionamento, nel mentre le misure proposte in questo disegno di legge non eccedono i limiti stabiliti per le aziende agricole ed industriali.

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge al nostro esame meriti l'approvazione degli onorevoli colleghi della Commissione.

MINIO. Vorrei porre una domanda all'onorevole relatore. Nell'articolo 2 del disegno di

legge si dice che i benefici previsti dall'articolo precedente non sarebbero cumulabili con altri eventuali rimborsi avvenuti in base a leggi precedenti. Nello stesso tempo si dice che questi danni, di cui oggi si occupa il disegno di legge, non erano presi in considerazione dalle precedenti leggi. Vorrei quindi comprendere il perchè di questa, almeno apparente, contraddizione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È questo un articolo, direi prudente. In linea di principio, infatti, si ritiene che le disposizioni della già citata legge del 1952 non siano applicabili alle coltivazioni del tabacco; ma, di fatto, potrebbe darsi il caso che fosse avvenuta una liquidazione errata, per motivi che è inutile qui esaminare. L'articolo 2, per l'appunto, provvede in merito.

MERLIN. Io naturalmente sono favorevole a questo disegno di legge, del quale conosco tutto il lungo *iter* che ha dovuto percorrere. Finalmente esso è venuto in discussione e di questo io sono ben lieto e ringrazio l'onorevole Presidente.

In merito a questo disegno di legge vi erano da risolvere due grossi problemi. Il primo era quello di stabilire su chi dovesse ricadere il danno. Si discuteva cioè se fosse proprietario del tabacco lo Stato o il concessionario. Era questa una importante questione giuridica perchè il danno avvenne il 14 novembre 1951 quando cioè il tabacco era già raccolto ed era già ammassato nei magazzini dei concessionari. Non era quindi più prodotto agricolo, e i concessionari sostenevano che esso era già passato in proprietà allo Stato. Ma in realtà non si era avuta ancora la perizia e non erano ancora stati redatti i verbali di consegna. In questa lunga discussione tra lo Stato e i privati ha finito per prevalere lo Stato, nel senso che la proprietà del tabacco è stata riconosciuta appartenere ancora, al momento del danno, ai concessionari.

La seconda ragione di difficoltà relativamente a questo disegno di legge è che queste aziende potevano usufruire, secondo alcuni, delle leggi che abbiamo già votato sui danni al Polesine. La Corte dei conti invece non ha ammesso a registrazione qualche decreto, perchè ha detto

che queste sono aziende industriali e non agricole. Ecco i motivi per i quali è intervenuto il legislatore con queste provvidenze.

Io mi permetterei di suggerire due piccole modificazioni di forma: non chiedo aumenti di stanziamento, e quindi non potrò spaventare nessuno. Non solo, ma ringrazio per quel che è stato concesso con questo disegno di legge. Occorre però tener presente che la legge entrerà in vigore nel 1955 e rifonde dei danni avutisi nel 1951; che cosa è accaduto da allora ad oggi? È accaduto che molte di quelle aziende hanno ceduto o non hanno potuto sopravvivere alle difficoltà e sono morte. Ora io domanderei semplicemente che all'articolo 1 e all'articolo 5 venissero apportate due lievi modificazioni; vale a dire, all'articolo, dove è scritto: « L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere alle concessioni speciali per la coltivazione dei tabacchi aventi... ecc. », io sostituirei la parola « aventi » con le parole « che avevano ». In altri termini ci verremmo a riferire al passato e con ciò ogni discussione, io penso, potrebbe essere tolta di mezzo e non ci sarebbero lamentele nel senso che alcuni risultino beneficiati ed altri no.

La stessa modifica la propongo per l'articolo 5 dove, anziché dire « le concessioni speciali che si trovino... ecc. », io direi « le concessioni speciali che si trovavano... ».

Con ciò saranno corrisposti i desideri dei tabacchicoltori del Polesine e del Cavarzerano.

PRESIDENTE. Vorrei esser ben sicuro che non si vada incontro, con queste disposizioni, ad un eventuale duplicato. Perché vediamo come in questo disegno di legge ci si riferisce, ad esempio, alle leggi 10 gennaio 1952 e 13 febbraio 1952. Ora nella legge 10 gennaio 1952, all'articolo 2, dove sono indicate le categorie da risarcire in base alla legge, è detto alla lettera e) che lo Stato concede il 40 per cento del danno per la ricostituzione di scorte vive e morte andate distrutte.

Ora qui si viene in certo modo a trattare materia analoga, perché si tratta di dare il 40 per cento ai tabacchicoltori per delle foglie di tabacco che sono andate distrutte.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ma i tabacchi in colli non sono delle

scorte, perché non sono beni inerenti al funzionamento dell'azienda. Si trattava, in altri termini, di merce pronta per la vendita.

PRESIDENTE. Ma se non sono scorte, che cosa sono questi tabacchi?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho già precisato come si tratti di prodotti già confezionati ed impacchettati, in attesa della perizia e del successivo verbale di consegna. Vi è stata una lunga discussione per accertare se questi tabacchi in colli erano già entrati nelle disponibilità dello Stato o se erano ancora da considerarsi in disponibilità dei privati.

Essendo stata accolta la seconda tesi, ecco sorgere la necessità del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Avevo fatto questa domanda per avere dei chiarimenti specialmente in relazione all'articolo 2 della legge del gennaio 1952 che stabilisce che i benefici non sono cumulabili. Ora nessuna delle leggi precedenti parla di danni ai tabacchi. Credo, comunque, che quello di cui bisognerebbe tener conto è che se uno ha ottenuto il risarcimento per un danno di questo genere non ne possa ottenere un secondo.

CENINI, *relatore*. È assolutamente chiaro che quando un'azienda ha avuto già un beneficio per ciò che riguarda la produzione del tabacco 1950, non può avere il nuovo risarcimento.

PRESIDENTE. Deve essere per l'appunto interpretata la norma in questo senso!

MERLIN. Sono d'accordo con l'onorevole Presidente. A tale riguardo bisogna ricordare che il numero delle domande intese ad ottenere questi benefici è stato tale per cui gli uffici hanno fatto dei miracoli di fronte alle decine e decine di migliaia di queste richieste: ora può darsi che qualcuno abbia avuto un risarcimento già in precedenza e giustamente l'articolo 2 vieta il cumulo dei risarcimenti, che creerebbe, altrimenti, un'ingiustizia.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (17 febbraio 1955)

Quindi l'articolo 2 deve essere approvato nella formulazione attuale perchè esso costituisce una salvaguardia della onestà di questo disegno di legge. Chi per avventura o per errori di ufficio o per altre ragioni avesse già avuto il risarcimento non può averne un secondo.

PRESIDENTE. Siamo allora tutti d'accordo in questa interpretazione: resta cioè inteso che chi ha già ricevuto di fatto un risarcimento non può godere dei privilegi previsti da questo disegno di legge.

TRABUCCHI. Desidero un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario su due punti.

In questo disegno di legge si parla sempre di dare alle concessioni per la coltivazione di tabacco determinati benefici; cioè non si parla dei concessionari, ma delle concessioni, così impersonalmente dette. Ora io desidererei sapere se vi è per questo una ragione particolare o se fa parte dei nostri precedenti legislativi.

Vi è poi un'altra questione. Si dice che questi benefici vengono dati ai concessionari della coltivazione dei tabacchi. Ora l'indennizzo va all'antico o all'attuale concessionario?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per concessione speciale si intende il titolare della concessione, titolare che può essere una singola persona o più persone oppure un ente collettivo.

L'indennizzo va alla concessione, quindi va al titolare attuale. La cessione della concessione non è ammessa.

TOMÈ. Credo che sia opportuno approfondire questo punto, perchè io non sono d'accordo che si debba interpretare la norma nel senso che sia da indennizzare il cessionario. Se c'è stata una cessione, siccome il risarcimento si riferisce ad un danno anteriore, faremmo sorgere un diritto senza base. Creando oggi la risarcibilità del danno non può pensarsi che il diritto oggi creato sia trasferito *sic et simpliciter* al concessionario attuale senza una chiara manifestazione di volontà.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi riconosciamo l'indennizzo alla

concessione e a chi in questo momento la rappresenta.

TOMÈ. Non sono d'accordo! Noi vorremmo correggere, in base alla proposta del senatore Merlin, la dizione di alcuni articoli del disegno di legge adottando il passato invece che il presente. Ora se noi ci riferiamo al danno nel passato, evidentemente ci riferiamo anche ai titolari del danno nel passato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono due cose diverse! Un conto è dire (e capisco gli imperfetti proposti dal senatore Merlin) che noi indennizziamo quel danno, un altro conto è dire che noi paghiamo al titolare di oggi, per concessioni tuttora esistenti.

PIOLA. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario. Il legislatore non può aver presente altro che la concessione obiettivamente considerata, tanto più che all'articolo 5 si pone come condizione che la concessione sia legittimata da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge. Quindi è la concessione soggetto attivo del beneficio. Invece i rapporti che possono essere intervenuti contrattualmente fra cedente e cessionario avranno trovato preventivamente sistemazione in clausole contrattuali che potranno essere dibattute tra le parti, mentre lo Stato non deve entrare in queste discussioni e stabilire preventivamente a quale delle parti debba essere dato il beneficio, perchè interverrebbe nel giudizio senza avere gli elementi specifici del contratto di cessione che il legislatore non conosce.

Lo Stato deve invece dare il beneficio obiettivamente ad una concessione che è legittimata da licenza nel momento in cui si applica la legge.

Raccomando quindi di essere cauti e propongo di usare un'altra dizione all'articolo 1 sostituendo alla parola « aventi » la parola « con ».

TOMÈ. Mi pare che qui ci siamo dimenticati delle disposizioni adottate relativamente ai danni agli alluvionati. Siamo in tema analogo. Siamo in materia di indennizzi che lo Stato dà in dipendenza di calamità. Ora, come per il risarcimento di altri danni è stabilito che il

titolare del diritto al risarcimento è colui che è titolare della proprietà del bene andato distrutto, altrettanto mi sembra debba avvenire in questo caso.

Sappiamo benissimo che fra gli aventi diritto al risarcimento ci sono molti i quali, o hanno cessato di esistere, o hanno ceduto il diritto. Il diritto può essere trasferito *mortis causa* o per atto tra vivi, ma in questo caso è l'avente diritto che deve dimostrare questo trasferimento dal proprietario originario a lui e non viceversa. La ragione fondamentale che legittima l'intervento dello Stato è l'esistenza di un danno, in un determinato momento, da risarcirsi a favore di colui che ha subito il danno, non di colui che attualmente è titolare di un complesso aziendale, in cui esisteva la cosa distrutta.

Mi pare che qui si tratta di una impostazione giuridica che meriti attenzione ai fini di una certa ortodossia. La legge deve badare al risarcimento del diritto reale di proprietà, non essere impostata nel senso di risarcire colui che può essere diventato titolare di un diritto in base ad una obbligazione personale.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho l'impressione che qui perdiamo di vista quello che è il carattere essenziale di questo provvedimento e che lo distacca completamente dagli altri che l'hanno preceduto.

Nelle altre leggi sul Polesine o altro lo Stato riconosce l'indennizzo ad un privato per il danno che esso ha subito, considerando cioè la questione dal punto di vista del danno subito dai privati. Qui il principio è diverso: interessa allo Stato che le concessioni vengano rimesse in efficienza perchè è interesse dell'Amministrazione dei monopoli, cioè dello Stato, che la produzione del tabacco non subisca diminuzioni. Ecco perchè il risarcimento viene dato alla concessione, in quanto tale, perchè vi è interesse che la concessione si rimetta in efficienza e quindi adempia alle sue funzioni, rispondendo pertanto ad un interesse pubblico. Perchè, come dicevo prima, qui ci troviamo in una situazione assolutamente diversa da quella che si profila, ad esempio, in tema di danni di guerra, dove lo Stato va incontro a delle necessità dei privati, le quali dipendono dal fatto della guerra. Ecco perchè, e

lo ripeto, noi abbiamo presente la concessione come tale, che è l'entità che l'Amministrazione considera, indipendentemente dai rapporti di successione dei singoli o da altro, perchè, come ha rilevato il senatore Piola, questa è materia di regolamento privato, che non implica un interesse preminente dello Stato.

TRABUCCHI. Io ho posto le mie domande solo per arrivare ad un chiarimento, perchè penso che, se si dovesse fare proprio l'inquadramento giuridico della situazione, bisognerebbe partire dal concetto di concessione.

Sostanzialmente, lo Stato concede a dei privati di coltivare una merce che è sempre per conto, e soltanto, dello Stato, che poi paga in relazione al prodotto che viene consegnato, prodotto che quindi non diventa mai, secondo me, di proprietà del privato, ma che è a rischio del privato, perchè il compenso è in relazione al prodotto consegnato. Noi non possiamo mai ammettere che il prodotto sia di proprietà del privato, perchè altrimenti cadrebbero tante altre conseguenze di natura penale e civile.

Ora, secondo me, questo concetto dovrebbe presiedere all'esame della questione generale, per cui si potrebbe considerare il pagamento da parte dello Stato di queste somme, fino al 40 per cento del danno subito, proprio come un contributo correlativo ai compensi di coltivazione previsti nel contratto di concessione. Siccome nel contratto di concessione si prende in considerazione soltanto la concessione come tale e non il singolo titolare, sarebbe logico il concetto espresso dall'onorevole Sottosegretario.

Però io ritengo che, dal punto di vista della pratica, forse potrebbe essere meglio dire che il pagamento va a quel concessionario che era coltivatore nel momento del danno. Se vogliamo sostenere questo, dobbiamo però cambiare tutta l'impostazione e non parlare più di concessioni speciali, ma dire che questi benefici vanno a colui che era titolare della concessione speciale all'atto in cui si ebbe l'alluvione.

Credo che il senatore Merlin, che mi pare sia stato l'animatore di questo disegno di legge, o per lo meno colui che ha curato la sua preparazione, conoscendo le situazioni, potrà dirci quale impostazione corrisponda meglio alle esigenze di una immediata attuazione, se cioè sta-

bilire che il complesso vada al concessionario attuale, salvi i rapporti interni, o se sia meglio che il compenso vada al concessionario d'allora. Nel qual caso, bisognerebbe cambiare il testo del disegno di legge.

MERLIN. Chiamato in causa dal senatore Trabucchi, risponderò brevemente.

Bisogna che ciascuno dei colleghi, che con tanto acume hanno parlato, conosca come avviene la coltivazione del tabacco. Il privato non è mai proprietario del tabacco, nel senso che a quella parola comunemente si dà, tanto è vero che non solo non può disporne, ma l'Amministrazione finanziaria fa la cosiddetta « conta ». Con quest'espressione si vuole indicare una determinata operazione che viene effettuata dall'Amministrazione per mezzo di un agente della finanza che viene sul fondo e conta con estrema pazienza, piantina per piantina, quante foglie di tabacco ci sono sul campo. Quindi, il privato non ha che un unico compratore, ha la concessione, per coltivare e produrre, ma deve vendere il prodotto solo allo Stato.

TOMÈ. Quello cui ella si riferisce non è che un semplice controllo sulla produzione. Non è ammissibile nel nostro ordinamento giuridico dire che il prodotto del fondo non sia di colui che lo produce!

MERLIN. Io accetto, comunque, la formulazione al nostro esame e l'accetto soprattutto anche in seguito alle discussioni fatte con la Direzione dei Monopoli. In fondo, il proprietario non può disporre del prodotto. Se uno consuma, come del resto qualche volta avviene, qualche foglia di tabacco, commette un reato per il quale può essere denunciato all'Autorità giudiziaria. Tanto è vero che c'è anche un reato speciale, quello di contrabbando del tabacco, e lo fanno bene, quelli della Valsugana, che sono tutti contrabbandieri. (*ilarità*). Ma questo reato di contrabbando è tanto poco sentito, che chi lo commette non crede di commettere nè peccato, nè delitto.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per la finanze*. Qui ci occupiamo di reati, non di peccati!

MERLIN. Non andiamo quindi a sottigliezzare e lasciamo il testo così com'è.

In sostanza, io accetto questi concetti, cioè che il danno deve risalire *ex tunc* poichè voi risarcite quello che è avvenuto per colpa di quella tragedia. In secondo luogo, pagate poi all'attuale titolare. Potranno succedere dei casi di questo genere, che il concessionario sia morto. Vi potranno essere altri casi, che il concessionario, ad esempio, non abbia creduto di usufruire della concessione, perchè adesso il Monopolio paga tanto male che i concessionari non vogliono più coltivare il tabacco.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mi consente un'interruzione, le faccio presente che noi produciamo oggi quasi il 30 per cento di più di tabacco di quello che occorre per il consumo nazionale. Quindi non è un male se qualche coltivazione si indirizza ad altro.

PIOLA. Richiamandomi a quel che ho detto prima, all'articolo 1, sostituirei la parola « aventi » con l'altra « con ».

MERLIN. Per me è la stessa cosa dire « aventi i magazzini generali » o dire: « con magazzini generali ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se mettiamo « aventi », o mettiamo « con », diciamo la stessa cosa. Se diciamo invece: « che avevano », facciamo un piccolo passo verso quella interpretazione del risarcimento *ex tunc*, che è in contrasto con le ragioni dell'attuale provvedimento e che incide sul rapporto privatistico e non ha riguardo al rapporto pubblicistico, che soprattutto in questa sede ci interessa.

Io lascerei quindi la risoluzione del problema all'interprete della legge.

MERLIN. Ma allora gli uffici finanziari faranno difficoltà per pagare. Se uno aveva la concessione ed oggi non l'ha più, gli uffici finanziari diranno: siccome il fine del legislatore è stato quello di avvantaggiare soprattutto lo Stato, allora se la concessione non esiste più noi non vi possiamo pagare.

TRABUCCHI. Non sono d'accordo con quel che ha detto l'onorevole Sottosegretario: credo infatti che il legislatore debba dire chiaro quel che vuole. Vogliamo stabilire che questi benefici vanno al concessionario del passato o al concessionario attuale? È indifferente, da un punto di vista logico, perchè una cosa vale l'altra, ma non possiamo lasciare una formula che dia luogo a discussioni ed esca a congetture e controversie che possono effettivamente portare le cose per le lunghe e creare dei malcontenti e soprattutto possono far giudicare male noi stessi, che in questo momento siamo qui chiamati a formulare una chiara norma di legge.

CENINI, *relatore*. Sono d'accordo di lasciare la formulazione del disegno di legge così come è ora. Ci dobbiamo preoccupare del fatto che ci sia la licenza, perchè lo Stato deve assicurarsi che la concessione continui, ma non dobbiamo precisare che il risarcimento vada al nuovo proprietario della concessione quando è avvenuta la cessione della concessione stessa. Perchè si potrebbe dare il caso che tra i due contraenti non si sia stabilito niente per quel che riguarda il danno della produzione 1950. Quindi, il proprietario attuale della concessione avrebbe un indennizzo per un danno che non ha subito; potrebbe avere pertanto un indebito arricchimento, mentre quello che ha subito il danno non avrebbe alcun risarcimento.

Lo Stato, quando dovrà indennizzare, in caso di cessione della concessione, chi risarcirà? In questo caso, o si metteranno d'accordo tra privati, o il concessionario attuale dimostrerà di essere autorizzato a riscuotere per il cedente.

MERLIN. State sicuri che nel contratto di cessione i privati hanno regolato questa speranza di risarcimento dello Stato e o l'hanno lasciata al cedente o l'hanno ceduta al subentrante.

CENINI, *relatore*. Ma ci saranno dei casi in cui non sarà stata regolata la questione!

MINIO. Onorevole Presidente, sarei del parere del senatore Trabucchi, che il legislatore, cioè, deve sapere che cosa vuol fare. Noi dobbiamo sapere a chi diamo un indennizzo, tanto più che nell'articolo 1 del disegno di

legge si parla di un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del 40 per cento del danno subito.

Ora, il danno presuppone qualcuno che l'abbia subito; nè si può pensare che si debba risarcire un danno a persona che non l'abbia subito. È vero che qui si è detto che il tabacco non è mai proprietà di chi lo coltiva, ma è sempre, ad ogni momento, di proprietà dello Stato; ma io penso che sarà proprietà dello Stato la merce fisica, l'oggetto, mentre il valore che essa rappresenta è di colui che l'ha coltivata, altrimenti non si spiega perchè lo Stato paghi questa merce se è proprietà dello Stato stesso. Sarà di proprietà dello Stato l'oggetto di quella determinata produzione, perchè esso è sottoposto a determinati vincoli, ma il valore è del privato.

Quindi, penso che se si deve approvare una legge che rimborsa un danno, si deve sapere a chi va il risarcimento.

SELVAGGI. Giuridicamente si tratta di coltivazione di una cosa fuori commercio!

MERLIN. Se il tabacco si incendia, per esempio, il rischio è a carico del coltivatore, perchè fino a che non c'è stata la pesatura, la perizia ed il verbale di consegna, il tabacco non è dello Stato.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Scusate se ripeto cose che ho già detto, ma mi pare che dobbiamo ancora una volta porrei in luce due punti. Anzitutto la assoluta eccezionalità di questo disegno di legge, perchè la legge sui danni del Polesine rimborsava i danni dell'agricoltura, mentre qui invece si tratta, semmai, di danni alla produzione del tabacco del 1950, già in colli confezionati, tabacco che aveva già superato la fase agricola della produzione ed era entrato nella fase industriale. Assoluta eccezionalità del provvedimento che si giustifica proprio per il fatto che riguarda una concessione, cioè un interesse di carattere pubblicistico o prevalentemente pubblicistico: e questo è il secondo punto.

Ecco perchè le nostre discussioni, che cercano soprattutto di individuare il soggetto fisico, il soggetto singolo che deve essere inden-



nizzato, sono, direi, discussioni superabili quando ci mettiamo dal punto di vista del concetto ispiratore del disegno di legge. Noi vogliamo rimettere le concessioni, come tali, che hanno subito danni notevoli, in condizioni di rinnovata efficienza. Questo per un interesse, preminente dello Stato. Ecco perchè consideriamo la concessione come tale, ecco perchè, salvo che mi si dimostri rigorosamente che la modifica è strettamente indispensabile, io non toccherei la formulazione attuale. E non toccherei nemmeno l'articolo 1, come vuole il senatore Piola, proprio perchè vogliamo fotografare la concessione come ci si presenta oggi, indipendentemente dal fatto che il titolare di oggi sia quello di allora o sia mutato. Mi pare che noi dobbiamo innanzitutto considerare questo aspetto, perchè se portiamo la discussione su un altro terreno, ci allontaniamo completamente da quella che è la ragione di questo provvedimento, assolutamente eccezionale, anzi singolare nel complesso dei provvedimenti che hanno provveduto, bene o male, ad indennizzare i proprietari dei danni subiti in seguito alle note vicende del Polesine.

TOMÈ. Credo opportuno replicare alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Sostanzialmente questo disegno di legge si inquadra nel complesso degli altri provvedimenti che sono stati adottati ...

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Direi di no!

TOMÈ. Lo stesso relatore ci ha fatto presente che si adotta questa norma particolare, solo perchè nelle precedenti leggi non era possibile trovare gli elementi di individuazione tecnico-giuridica caratteristici, per questo prodotto, il quale non si poteva definire prodotto scorta o prodotto pertinente ad una azienda agricola vera e propria. Si trattava, invece, di un prodotto che era passato nella fase industriale. Quindi, questo è un disegno di legge che completa quel quadro. Come le precedenti leggi hanno guardato al risarcimento del danno nel senso di risarcire colui che il danno aveva subito, non vedo perchè non debba avvenire altrettanto ora.

Dai precedenti traggo la conseguenza che non sia ortodossa la interpretazione dell'onorevole Sottosegretario, che qui debba prevalere in maniera stretta ed assoluta il concetto pubblicistico, trascurando il concetto privatistico. Debbono, semmai, essere conciliati tutti e due questi elementi, ma mai deve essere negato l'interesse privatistico che praticamente è il fondamento di equità che sta alla base degli interventi dello Stato, per i vari danneggiati del Polesine, nei vari settori economici. Altrimenti creeremmo una sperequazione, contraria alla equità tra il danneggiato che ha tuttora in atto la concessione ed un altro che, per fatti anche indipendenti dalla sua volontà, abbia dovuto cessare dal continuare nella concessione.

Sono questi concetti morali di giustizia perequativa che debbono esser tenuti presenti nella valutazione e nella impostazione di questo disegno di legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso essere d'accordo con il senatore Tomè e lo pregherei di considerare prima di tutto l'intitolazione stessa del provvedimento: « Provvedimenti eccezionali ... » che hanno una loro speciale caratteristica anche se inquadrati nei provvedimenti per il Polesine.

In secondo luogo, superata ogni discussione di principio, se cioè il coltivatore è proprietario o non è proprietario, certo è che il coltivatore di tabacco non produce come qualsiasi altro produttore di normali prodotti agricoli, produce in regime di concessione: è esclusivamente lo Stato, il quale non volendo o non potendo gestire direttamente la coltivazione del tabacco la concede, in determinati casi e non sempre, ai privati. E poichè l'alluvione del Polesine ha danneggiato la produzione di certi tipi di tabacco che sono anche necessari per comporre determinate miscele e per produrre determinati tipi di sigarette, è interesse pubblico che queste concessioni vengano indennizzate. Superando quello che è stato fatto nella normalità dei casi, e mettendoci unicamente da questo punto di vista dobbiamo concludere che se noi non considerassimo questo aspetto particolare, ci sarebbe da domandarci

perchè si sia intervenuti per il tabacco con provvedimenti particolari.

DE LUCA LUCA. Volevo un chiarimento: i concessionari che a causa dell'alluvione non hanno avuto più la possibilità di continuare nelle concessioni, in base a questo disegno di legge hanno o non hanno una agevolazione da parte dello Stato?

CENINI, *relatore*. No.

DE LUCA LUCA. A me sembra che questo non sia giusto perchè in definitiva questi concessionari, che non hanno più la concessione a causa dell'alluvione mi sembra che abbiano subito un danno maggiore di questi concessionari che hanno avuto la possibilità di continuare a tenere la concessione. Ora, mentre agli uni non si dà nulla, mi sembrano addirittura esagerate le agevolazioni che si fanno a questi concessionari, perchè si parla del 40 per cento di risarcimento del danno subito, e si parla pure di abbuono di interessi.

Ora, mentre ad una categoria facciamo un trattamento più che benevolo, ne trascuriamo completamente un'altra e questo non mi sembra assolutamente giusto.

CENINI, *relatore*. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, come dice espressamente l'articolo 5, è necessario che dette concessioni siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. O noi siamo d'accordo con questa impostazione pubblicistica, oppure respingiamo il disegno di legge: è preliminarmente su questo punto che dobbiamo discutere.

CENINI, *relatore*. Anche le leggi precedenti che riguardavano il risarcimento di questi danni erano fatte prevalentemente in funzione della continuità dell'azienda, tanto industriale che agricola, tanto è vero che si riferivano solo agli impianti e alle scorte, non ai prodotti vendibili. Quindi si aveva di mira che queste aziende avessero la possibilità di continuare la loro attività. In sostanza il presente disegno di legge mira allo stesso scopo, ma va

un pochino più avanti perchè riguarda anche i prodotti vendibili, cioè vuole risarcire la merce in magazzino e non solo le scorte. Pertanto se adottassimo altri criteri all'infuori di quello della continuità aziendale andremmo troppo lontano.

PIOLA. È questione del punto di partenza del disegno di legge: o si segue il concetto che bisogna allargare la portata di questo disegno, e allora ci dovremmo ispirare a criteri completamente diversi, oppure, se noi vogliamo che il concetto informatore della legge sia quello di assicurare la continuità dell'azienda, questo è l'unico concetto che si deve seguire. Se accettiamo questo criterio informatore bisogna lasciare il testo degli articoli così come è formulato; se viceversa riteniamo di allargare, a mio parere eccessivamente, questo concetto, risarcendo tutti gli interessati, allora si dovrà respingere il disegno di legge e farne un altro.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se allarghiamo il concetto mancherà tra l'altro anche la relativa copertura prevista dall'articolo 6.

DE LUCA LUCA. Mi rendo perfettamente conto che lo spirito del disegno di legge mira a dare una continuità di produzione alle concessioni che esistono, ma da un punto di vista morale mi sembra giusto aiutare anche coloro che non hanno più nulla.

MERLIN. Lasciatelo dire a me che sono di quella terra; noi del Polesine dall'alluvione ad oggi abbiamo fatto miracoli ed oggi il Polesine è un giardino. In sostanza il Governo, anche quando ha indennizzato dei privati, lo ha sempre fatto a scopo pubblicistico, perchè compiva un'opera di ricostruzione.

Qui cosa è accaduto? I grossi concessionari hanno ricostruito le loro concessioni e i loro magazzini come erano prima e potrebbero anche rinunciare a questo indennizzo; quelli che sono stati sacrificati sono proprio i piccoli concessionari che sono caduti precisamente perchè non avevano i mezzi per ricostituire le loro concessioni. Ad ogni modo, dato che il Governo insiste sul testo da lui presentato, ritiro i miei emendamenti all'articolo 1 e al-

l'articolo 5 pregando la Commissione di voler dare l'interpretazione al disegno di legge nel senso che i danni si debbano risarcire *ex tunc*.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo che questa legge debba essere applicata nel modo più umano; però prego gli onorevoli senatori di considerare ancora una volta che qui non siamo davanti ad una legge di risarcimento di danni a privati, ma ad una legge che ha esclusivamente riferimento all'interesse pubblico delle concessioni. Pertanto insisto sul mio concetto iniziale pregando la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel suo testo originario. Praticamente ci sono 30 milioni sul bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da distribuire, e se questi 30 milioni saranno sufficienti io prendo impegno di fare in modo che l'applicazione della legge sia la più umana possibile, però dobbiamo essere d'accordo sul principio fondamentale che cioè questa non è una legge di risarcimento di danni a privati.

Inoltre vorrei precisare che la formulazione degli articoli di questo disegno di legge ha dato luogo a moltissime discussioni ed è il risultato di accordi intervenuti. Ora non vorrei che modificando gli articoli si creassero dei nuovi intralci, che frustrerebbero gli scopi della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

#### Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere alle concessioni speciali per la coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.

(È approvato).

#### Art. 2.

I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando i benefici concessi in base a tali leggi tengano conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Nel primo comma, proporrei di sostituire le parole: « quando i benefici concessi in base a tali leggi tengano conto » con le altre: « quando nei benefici concessi in base a tali leggi si sia tenuto o si tenga conto ».

Chi approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 3.

Alle stesse concessioni speciali di cui all'articolo 1 può essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.

(È approvato).

#### Art. 4.

In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 93 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590

e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, è autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del 5 per cento.

In tal caso non sono dovuti gli interessi, previsti dal terzo comma del citato articolo 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.

(È approvato).

#### Art. 5.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di trenta milioni di lire.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli" » (914)** (Approvato dalla Camera dei deputati).

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo speciale di riserva della « Sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

Il fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, aumentato a lire 500 milioni con legge 8 aprile 1954, n. 101, viene ulteriormente elevato a lire 700 milioni, mediante trasferimento a tale scopo della somma occorrente dalle riserve ordinarie già iscritte nel bilancio dell'azienda bancaria del Banco stesso.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**BRACCESI, relatore.** Onorevoli colleghi, un anno fa la Commissione finanze e tesoro approvò un analogo disegno di legge, col quale si dette l'autorizzazione per l'aumento da 300 a 500 milioni del fondo di dotazione della sezione speciale di credito fondiario del Banco di Napoli, e ciò per mettere tale sezione in condizioni di emettere obbligazioni di credito fondiario.

L'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, dispone infatti che gli Istituti di credito fondiario sono tenuti all'osservanza di un limite massimo nella emissione delle proprie cartelle, per cui possono emettere i titoli stessi

fino alla concorrenza di venti volte il proprio patrimonio.

Poichè durante il 1954 tutte le obbligazioni emesse sono state collocate fino a raggiungere la cifra di 10 miliardi, e continuando la richiesta di tali obbligazioni, la cui emissione permette un notevole incremento edilizio, il Banco di Napoli ha richiesto, ed il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha dato il suo parere favorevole, di aumentare da 500 a 700 milioni il fondo di dotazione, in modo da rendere possibile l'emissione di obbligazioni fino all'importo di 14 miliardi.

Se consideriamo che la Camera dei deputati ha già approvato il disegno di legge al nostro esame, che lo scopo del medesimo è ben chiaro, che il pronto assorbimento delle obbligazioni c'è dà tranquillità che non si provocherà nessun disordine nel campo creditizio, consigliamo di proporre alla Commissione di voler approvare senz'altro il disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto, pertanto, ai voti il disegno di legge, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie » (902).**

**PRESIDENTE.** Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Imposta di registro sulle divisioni di beni provenienti da più successioni ereditarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

#### *Articolo unico.*

Il testo dell'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Le assegnazioni che hanno luogo nelle divisioni di beni mobili ed immobili tra comproprietari o fra soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun dividente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano.

« Parimenti non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni, che, entro i limiti delle rispettive quote, vengono fatte ad un dividente di beni immobili esistenti nell'asse comune, e ad un altro dividente di beni mobili, rendite, crediti e danari che fanno parte dello stesso asse. Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunziati nel loro preciso ammontare per la imposta di successione; ed in ogni altro caso quando la comunione dei beni risulti da preesistente atto regolamentare registrato o dal bilancio sociale.

« Le norme contenute nei commi precedenti si applicano, altresì, alla divisione di più comunioni incidentali, costituite da masse plurime di beni provenienti da diverse successioni *mortis causa*, devolute a parenti entro il terzo grado, anche quando alla divisione partecipino, con questi, il coniuge superstite.

« I frutti dell'eredità e della comunione, agli effetti della imposta di registro, si considerano come spettanti ai singoli eredi o ai partecipanti alla comunione, secondo le loro rispettive quote.

« Se vi ha conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, è dovuta l'imposta di trasferimento sul conguaglio o maggior assegno con le norme dell'articolo seguente.

« Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità o beni appartenenti a masse plurime provenienti da diverse eredità che abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta l'imposta proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggior assegno anche per mezzo di accollo di debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari, di lire 4.000.000 ».

DE LUCA ANGELO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge contiene sostanzialmente un comma aggiuntivo all'articolo 48 della cosiddetta legge di registro, che fu approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e che successivamente venne ad avere un primo comma aggiuntivo mediante la legge 15 febbraio 1949, n. 33.

Per comprendere quindi la portata del provvedimento, leggo l'articolo 48 della legge di registro del 1923. Esso recita testualmente così: « Le assegnazioni, che hanno luogo nelle divisioni di beni immobili od immobili tra comproprietari o fra soci, non sono considerate traslative della proprietà dei beni rispettivamente assegnati, quando ciascun dividente riceve una quota che corrisponda ai diritti che realmente gli spettano. Parimenti non sono considerate traslative di proprietà le assegnazioni che, entro i limiti delle rispettive quote, vengono fatte ad un dividente, di beni immobili esistenti nell'asse comune e ad un altro dividente di beni mobili rendite, crediti e denari che fanno parte dello stesso asse. Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunciati nel loro preciso ammontare per la tassa di successione; ed in ogni altro caso quando la comunione dei beni risulti da preesistente atto regolarmente registrato o dal bilancio sociale. I frutti della eredità o della comunione, agli effetti della tassa di registro, si considerano come spettanti ai singoli eredi e ai partecipanti alla comunione, secondo le loro rispettive quote. Se vi ha conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di acollo di debiti comuni in una quota maggiore di quella che sarebbe a carico dell'assegnatario, è dovuta la tassa di trasferimento sul conguaglio o maggiore assegno con le norme dell'articolo seguente ».

Questo articolo 48 della legge del registro subì con legge 15 febbraio 1949, n. 33, una aggiunta del seguente tenore: « Tuttavia qualora si tratti di divisione che abbia per oggetto beni provenienti da una stessa eredità ed abbia luogo tra ascendenti, discendenti in linea retta, coniuge, fratelli dell'autore della successione, è dovuta la tassa proporzionale dell'uno per cento quando il conguaglio o maggiore assegno anche per mezzo di acollo di

debito comune non sia superiore al quarto della quota di diritto e questa non oltrepassi il valore, accertato ai fini tributari di lire 4 milioni ».

Con il disegno di legge al nostro esame si tratta di ovviare ad un inconveniente che si verifica quando si operano divisioni su comunioni di masse di beni provenienti da titoli diversi. Anzichè esserci una divisione per ogni comunione di beni, spesso si opera una divisione su tutti i beni che pur hanno origine da titoli diversi. Per esempio, nel caso di successione da parte del padre e della madre c'è una ragione affettiva che porta ad operare una divisione sull'intera massa, pur avendo provenienze diverse.

Sorgono così delle controversie per la applicazione di questo articolo 48 e non c'è dubbio che per il diritto comune ogni divisione va considerata rispetto ad un solo titolo, all'unico titolo da cui deriva; non si può considerare la massa, ma bisogna considerare tante divisioni quante sono le provenienze ereditarie.

Ma l'inconveniente cui ho accennato esiste e d'altra parte bisogna considerare le ragioni limitative che proprio il Codice civile pone.

Per esempio il Codice civile parla della minima unità culturale, ovvero di quella estensione di terreno che è necessaria ai bisogni di una famiglia. L'articolo 846 del Codice civile stabilisce che nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a colture o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti dei diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità culturale. Come prima ho detto, per minima unità culturale deve intendersi quella estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola, e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria.

Quando si tratta di beni che hanno origine da ditte diverse per tenere in considerazione questa disposizione del Codice civile, si urta contro delle difficoltà, per cui è sorta la necessità, non dico di estendere quelle agevolazioni, ma di estendere il contenuto di quella

norma a favore dell'istituto della famiglia, di estendere cioè il trattamento tributario anche alla divisione di più comunioni costituite da masse di beni provenienti da diverse cessioni. Questo è il contenuto del comma aggiuntivo all'articolo 48, in base al disegno di legge in esame.

Rimane peraltro inteso che anche nel caso considerato l'assegnazione di quote non ha un carattere traslativo ma solo un carattere dichiarativo ai fini dell'imposta di registro, quando le assegnazioni sono contenute nei limiti delle quote a cui si ha diritto, mentre per la parte che eccede si applica l'imposta proporzionale di trasferimento.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PIOLA. Io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è stato formulato dal Governo.

In definitiva, questo articolo unico che modifica l'articolo 48 della precedente legislazione, finisce per essere un articolo interpretativo della norma precedente. Dal punto di vista prettamente teorico si potrebbe ritenere superfluo che alle divisioni si dia legislativamente carattere dichiarativo perchè è un concetto fondamentale che le divisioni non contengono trasferimenti di proprietà, anche se il legislatore ha tenuto altro indirizzo.

Ad ogni modo, fermare questo concetto costituisce in definitiva una agevolazione tributaria che avrà una incidenza, come dice la relazione governativa, ben limitata per quel che si riferisce al gettito delle imposte, mentre viene incontro ad una aspirazione propria dei nuclei familiari, considerando il caso più comune, quello cioè della coincidenza della divisione in rapporto sia ai beni pervenuti per eredità materna come per eredità paterna. Divisione complessiva che rende possibile la formazione di quote che siano più rispondenti alla produttività delle quote stesse.

Per questo concetto che, come ho detto, non è che interpretativo di una prassi, di una prassi che ad ogni modo è una aspirazione, ritengo che il provvedimento di legge sia così chiaro ed abbia delle finalità così commendevoli che la Commissione può approvarlo senza alcun dubbio sul suo contenuto.

TRABUCCHI. Direi quasi che in questa legge vi è del frumento buono e del frumento alluvionato, perchè i casi che si hanno in pratica sono di vario genere.

Cominciamo dal più semplice, quello, ad esempio, della divisione di un asse ereditario, cioè in sede di successione di una persona sola. È quello che può essere dato dal fatto della assegnazione ad uno dei figli, praticamente alle figlie per noi del Settentrione, di denaro o di cose mobili e agli altri figli, degli immobili.

Era logico che in base ai principi generali non venisse tassata la divisione come passaggio di proprietà fino a che si attribuivano i beni cadenti in una successione sola. Oggi il problema che ci si presenta è un secondo problema: se, per esempio, la madre lascia solo danaro ed il padre solo immobili, si può arrivare a combinare una divisione per cui si danno tutti i liquidi derivanti dalla successione materna, per esempio, alle figlie, e tutti i beni derivanti dalla successione paterna, ai figli.

Evidentemente in questo caso è chiarissimo che noi tassiamo come una divisione quella che divisione non è, perchè in realtà noi diamo atto come di una divisione ad una cessione di quote della eredità paterna dalle figlie ai figli e di una cessione di quote della eredità materna dai figli alle figlie. Perchè nel momento in cui si è aperta una successione, si è creato uno stato di comunione su tutte le cose che cadevano in eredità, e dall'altra parte quando si è aperta l'altra successione si è creato uno stato di comunione di tutte le cose derivanti da quella successione. Ammettendo che dei due patrimoni si faccia una confusione per cui ad un certo momento i beni derivanti dalla successione si diano tutti ad alcuni figli ed i beni derivanti dall'altra successione si diano tutti agli altri figli, si va evidentemente molto al di là del concetto normale di divisione.

Che cosa significa questo nella pratica attuazione? Significherà che quando avremo delle proprietà indivise derivanti dall'asse paterno, aspettiamo che venga a morire la moglie, o lo zio e poi faremo denunciare l'esistenza dei beni sottratti a tassa di successione, in misura sufficiente per far poi la divisione come si deve, cioè dare alle figlie il niente che a loro normal-

mente spetta e dare ai maschi tutta l'eredità immobiliare, secondo quelli che sono i santi principi dei nostri contadini.

Quindi noi riusciremo con questa legge a far meglio quello che già facciamo lo stesso, perchè se vengono tempestivamente da noi avvocati per sottoporci il problema, noi diciamo: denunciate un po' di titoli dello Stato per far figurare una divisione dove non c'è; ma anche se non vengono tempestivamente, adesso abbiamo modo di porvi riparo.

Questo è il frumento alluvionato che viene dentro attraverso questa legge.

Un altro caso che non viene qui toccato è dato dall'ipotesi che ci siano delle comunioni che derivano da vari cespiti; può succedere che queste comunioni siano tutte per le stesse quote. Già la Commissione centrale ha ritenuto che succedesse una specie di confusione, per cui assegnandosi beni derivanti chiaramente delle varie successioni, con le stesse quote si possono fare quelle manovre che usiamo fare noi avvocati.

Ma questo non c'entra con questa disposizione di legge. Questa disposizione di legge serve soltanto a rendere possibile la confusione di patrimoni derivante da padre e madre e zii.

Adesso se io dovessi dire la mia opinione, io sarei favorevole soltanto fino a che si tratta di eredità dei genitori, ma andare fino al terzo grado, cioè anche alle eredità degli zii, non riterrei opportuno. Però non ne faccio una questione di principio, e se la maggioranza vuole quella larghezza, cercheremo di profittarne meglio che possiamo.

SELVAGGI. Se il senatore Trabucchi fa l'avvocato e conosce le scappatoie giuridiche del mestiere, per ragioni d'ufficio mi sono trovato a contrastare tali scappatoie nell'interesse del Fisco. Ebbene, trovo che attraverso la divisione si fanno dei trapassi di proprietà. Credo che la massa dei casi non sia interessata a questa disposizione di legge, ma che ne siano avvantaggiati solo dei casi particolari. Ora fare la legge solo per dei casi limiti mi pare cosa inopportuna.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza questa è una disposizione

di legge che ha un puro riflesso di carattere tributario ed è intesa a favorire certe situazioni che nell'ambito della famiglia si verificano.

Naturalmente abbiamo tenuto d'occhio le situazioni normali, non le situazioni che si presentano ingarbugliate o che i buoni avvocati pensano ad ingarbugliare. Effettivamente nella maggioranza dei casi non si dà luogo a trapasso di proprietà. Ecco la ragione per cui possiamo approvare con tranquillità anche l'estensione al terzo grado, tenendo presente che con questa estensione veniamo a favorire in certo senso l'economia del gruppo familiare, inteso in senso lato, andando incontro ad una evidente finalità sociale.

RODA. Vorrei chiedere una informazione: si è fatto presso a poco un conteggio di quanto verrebbe a perdere il pubblico erario per questa determinata voce? Penso infatti che per esprimere un giudizio in merito bisognerebbe essere al corrente della perdita che l'Erario verrebbe a subire.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo problema noi ce lo siamo posto e ne facciamo cenno nella relazione. Si dice infatti all'ultimo comma della prima parte della relazione, che per quanto riflette gli effetti tributari e la incidenza del provvedimento rispetto al gettito complessivo dell'imposta di registro, va osservato che essi sono davvero minimi: invero, trovando applicazione nei soli confronti delle divisioni aventi per oggetto beni provenienti da più successioni ereditarie, la norma prospettata incide su una ristretta materia imponibile e, inoltre, non va trascurata la circostanza che l'articolo 48, nell'attuale sua applicazione, apporta un contributo invero poco sensibile al gettito della imposta, per cui una eventuale limitazione del suo apporto avrebbe ripercussioni irrilevanti.

TRABUCCHI. Al terzo comma dell'articolo unico, dove si dice: « Questa disposizione si applica nelle divisioni di eredità quando i mobili, le rendite, i crediti ed i denari assegnati risultino denunciati nel loro preciso ammontare per la imposta di successione », io direi piuttosto: « ...denunciati entro il termine di



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (17 febbraio 1955)

legge... », cioè entro il termine previsto per la denuncia, perchè non succeda che si facciano le successive denunce di denaro.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Naturalmente non è questa una modificazione di pura forma, ma è qualche cosa di nuovo.

PIOLA. Questa proposta mi pare inopportuna, perchè se io faccio la denuncia supplementare, ho il diritto di farla pagando quelle determinate multe che sono previste. Perchè si dovrebbe mettere questa limitazione?

TRABUCCHI. Non insisto sulla proposta di emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: « Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi » (882) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Lizzadri e Sansone: « Riconoscimento come servizio permanente effettivo del periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza dalla cessazione dello stato di guerra in poi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SELVAGGI, *relatore*. I deputati Lizzadri e Sansone presentarono alla Camera una proposta di legge, in base alla quale il periodo di trattenimento in servizio degli ufficiali della Guardia di finanza, dalla cessazione dello stato di guerra in poi, doveva essere considerato

ad ogni effetto come servizio permanente effettivo.

La Camera dei deputati nel corso della discussione ha sostanzialmente modificato l'originario articolo unico ed ha approvato un disegno di legge di due articoli, quello appunto sottoposto oggi al nostro esame.

Tale disegno di legge, nell'articolo 1, non parla più di trattenimento in servizio (benchè tale espressione sia rimasta nel titolo che dovrà pertanto essere modificato), ma solo di un diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60.

Il riconoscimento di tale periodo non è pertanto ad ogni effetto, ma solo agli effetti della riliquidazione del trattamento di quiescenza.

V'è inoltre da osservare che, per errore materiale, l'ultimo capoverso dell'articolo 1 riproduce la sostanza dell'articolo 2. Tale capoverso dovrà pertanto essere soppresso.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge credo che la Commissione possa essere senza altro d'accordo.

Come nuovo titolo del disegno di legge proporrei il seguente: « Riliquidazione del trattamento di quiescenza agli ufficiali della Guardia di finanza cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 ».

DE LUCA ANGELO. In qualità di estensore del parere presso la 4ª Commissione, ricordo che detta Commissione ha proposto il nuovo seguente titolo: « Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza della legge 9 febbraio 1952, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La formula proposta dalla Commissione della difesa mi sembra giusta, in quanto si fa esplicito riferimento alla legge 9 febbraio 1952, n. 60, che elevava i limiti di età ed aveva effetto retroattivo dal 1° gennaio 1950. La questione che si pone in questa legge riguarda coloro che hanno superato i limiti di età prima di quella data. A costoro si estendono i benefici di quella legge, ai soli effetti

della riliquidazione del trattamento di quiescenza.

Questo disegno di legge è partito da una iniziativa degli onorevoli Lizzadri e Sansone, e, come già ha detto l'onorevole relatore, è stato poi completamente modificato da un nuovo testo ministeriale. L'iniziativa parlamentare concedeva a questi ufficiali della Guardia di finanza i benefici della legge del 1952, a tutti gli effetti. Attuare questo provvedimento evidentemente non era possibile: pensate, ad esempio, al caso di un ufficiale che avesse ormai compiuto i limiti di età, e che non fosse più in grado di prestare la sua normale attività. Lo si sarebbe dovuto richiamare in servizio. Viceversa la nuova formula va incontro ad esigenze reali di un numero, per la verità, non stragrande di ufficiali, e stabilisce per questi ufficiali un trattamento di equità che penso il Senato vorrà certamente confermare.

Come ha già accennato l'onorevole relatore, è stato commesso un errore materiale nella stesura finale del testo. Essendomi dovuto assentare dalla Commissione della Camera, ed avendo pregato il relatore di sostituire la dizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 con l'altra che adesso risulta dall'articolo 2, si è approvato l'articolo 2, ma è rimasto approvato anche l'ultimo comma dell'articolo 1, che invece doveva essere soppresso.

Propongo, in conformità di quanto detto dal relatore, che sia soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1. Purtroppo il disegno di legge dovrà tornare alla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame ed alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

#### Art. 1.

Gli ufficiali della Guardia di finanza che siano cessati per età dal servizio permanente anteriormente al 1° gennaio 1950 e che alla data stessa non avevano superato i limiti di età previsti per il proprio grado dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, hanno diritto alla rili-

quidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età dalla citata legge previsti.

Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o conseguano promozioni nell'ausiliaria o nella riserva con anzianità anteriore alla data in cui sarebbero stati raggiunti dai limiti di età previsti dalla legge 9 febbraio 1952, n. 60, nel grado rivestito all'atto del collocamento nell'ausiliaria o nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza è effettuata sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero loro spettati all'atto della promozione.

La maggiore spesa annua di complessive lire 1.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, graverà sul capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Metto ai voti la proposta soppressiva dell'ultimo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

Metto ai voti l'articolo 1 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

La spesa annua derivante dall'attuazione della presente legge, valutata in lire 1.000.000, sarà fronteggiata, per l'esercizio 1954-55, con lo stanziamento già iscritto al capitolo relativo alle pensioni ordinarie dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

*(È approvato).*

Dobbiamo ora procedere alla modifica del titolo.

**SELVAGGI, relatore.** Ritiro la dizione da me proposta, ma insisto perchè in quella proposta dalla Commissione di difesa sia inserito un richiamo ai limiti di età.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)56<sup>a</sup> SEDUTA (17 febbraio 1955)

PRESIDENTE. La dizione potrebbe allora essere questa:

« Estensione ad alcune categorie di ufficiali del Corpo della guardia di finanza dei limiti di età disposti dalla legge 9 febbraio 1952, numero 60, ai soli effetti del trattamento di quiescenza ».

SELVAGGI, *relatore* Sta bene.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari » (892).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato alle ricerche nel campo degli studi tributari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con questo disegno di legge il Ministero delle finanze propone che si concedano dei diplomi di benemerita e dei premi a quanti abbiano acquisito particolari benemerite per l'azione svolta a favore della pubblica finanza o per avere contribuito con studi originali a ricerche nel campo degli studi tributari.

In sostanza lo scopo del Governo è quello di accentrare intorno agli studi finanziari e tributari l'attenzione di persone di particolare valore e quello di segnalare come benemeriti anche quanti in Commissioni di studio o in congressi, e in modo particolare nelle Commissioni giurisdizionali, abbiano servito la pubblica finanza. Lo Stato vuol cioè dimostrare la sua gratitudine a tutti coloro che lo servono in questo campo.

In particolare, si prevede la concessione di diplomi di benemerita, accompagnati da medaglie d'oro, d'argento o di bronzo per le persone o gli enti che con studi o pubblicazioni di riconosciuto valore, o con partecipazioni a Commissioni di studio o ad importanti Congressi abbiano contribuito al progresso delle discipline finanziarie, e per le persone che abbiano acquisito particolari benemerite nel campo del contenzioso tributario, nonché ai dipendenti pubblici che abbiano reso servizi di eccezionale importanza all'Amministrazione finanziaria. Si prevede poi l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nell'anno precedente abbia dato il migliore contributo originale alle ricerche nel campo degli studi tributari.

Posso anticipare l'informazione che il Governo proporrà delle modifiche in senso estensivo, che vedremo meglio quando passeremo alla discussione degli articoli.

Concludendo penso che, a mio avviso, il disegno di legge meriti di essere approvato, dato che, nel nuovo regime della finanza, noi vogliamo che l'agente delle imposte o il giudice delle Commissioni non sia uomo odiato dal pubblico, ma uomo considerato come benemerito per le funzioni che svolge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

#### Art. 1.

Possono essere conferiti diplomi di benemerita:

a) alle persone e agli enti che con studi o pubblicazioni di riconosciuto valore o con partecipazioni a Commissioni di studio o ad importanti Congressi nazionali od internazionali abbiano contribuito al progresso delle discipline finanziarie;

b) alle persone che abbiano acquisito particolari benemerite nel campo del contenzioso tributario, nonché ai dipendenti pubblici che abbiano reso servizi d'eccezionale importanza all'Amministrazione finanziaria.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sottopongo alla Commissione l'opportunità di introdurre nel comma *a)* dell'articolo altri due criteri di considerare cioè come titolo di benemerenzza anche l'organizzazione dei Convegni e dei Congressi. Vi sono enti particolarmente benemeriti in questo campo, perchè si addossano spesso anche le spese di organizzazione.

Penso, inoltre, che dovrebbe essere considerato come titolo di benemerenzza la direzione o la collaborazione a riviste di carattere tributario.

Propongo pertanto che il comma *a)* sia così formulato: « *a)* alle persone e agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore, o con la partecipazione o l'organizzazione di convegni od organismi di studio, o con la direzione di riviste o collaborazione di studi abbiano contribuito, nel campo nazionale o internazionale, al progresso degli studi in materia di finanza pubblica ».

Anche per quanto riguarda il comma *b)* vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su due punti. La dizione attuale non riconosce come titolo di benemerenzza la partecipazione a Commissioni di studio. Ora tutti sanno che di frequente l'Amministrazione finanziaria si trova nella necessità di convocare esperti per lo studio di particolari questioni e che spesso non è possibile neanche rimborsare le spese di trasferta. Propongo poi un'altra formula più idonea in sostituzione delle parole: « ai dipendenti pubblici ecc. ».

Il punto *b)* andrebbe quindi così formulato: « *b)* alle persone che abbiano acquisito particolari benemerenzze partecipando a Commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonchè ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria e agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo e lodevolmente adempiuto i loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza ».

Si era pensato in un primo momento di stabilire un minimo di appartenenza di quattro anni alle Commissioni di contenzioso, ma è parso poi opportuno respingere questo criterio

meccanico e riferirsi invece sia alla durata che alla qualità del servizio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge che, nel nuovo testo proposto dal Governo, risulta così formulato:

« Possono essere conferiti diplomi di benemerenzza:

*a)* alle persone ed agli enti che con studi o ricerche di riconosciuto valore o con la partecipazione od organizzazione di convegni od organismi di studio o con la direzione di riviste o collane di studi, abbiano contribuito nel campo nazionale od internazionale al progresso degli studi in materia di finanza pubblica;

*b)* alle persone che abbiano acquistato particolari benemerenzze partecipando a Commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, nonchè ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria ed agli appartenenti alle Commissioni di contenzioso tributario che si siano resi particolarmente benemeriti o per avere per lungo tempo lodevolmente adempiuto ai loro doveri o per aver reso servizi di eccezionale importanza ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 2.

I diplomi di benemerenzza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno diritto, a coloro cui saranno concessi, rispettivamente al conferimento di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel « recto » il simbolo della Repubblica e nel « verso » una corona di quercia racchiudente la leggenda « Ai benemeriti della pubblica finanza ».

(È approvato).

#### Art. 3.

È istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nell'anno precedente abbia dato il migliore contributo origi-

nale alle ricerche nel campo degli studi tributari.

Tale premio può essere diviso in due quote di lire 500.000 ciascuna da assegnarsi rispettivamente all'autore italiano del migliore lavoro di carattere giuridico ed a quello del migliore lavoro di carattere economico.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto concerne questo articolo propongo la soppressione del secondo comma, in primo luogo perchè mi sembra che la somma di un milione, già di per sè non troppo rilevante, se divisa in due, diverrebbe tale da non allettare studiosi di un certo rilievo.

In secondo luogo non mi sembra opportuna una distinzione tra le opere di carattere giuridico e quelle di carattere economico. Peraltro l'orientamento moderno nel campo della finanza è di considerare il fenomeno finanziario come un tutt'uno nel suo aspetto economico, giuridico, politico e sociale.

Noi intendiamo appunto favorire questo orientamento nel campo degli studi finanziari e tributari.

TRABUCCHI, *relatore*. Vorrei sapere quale distinzione possa farsi tra opere e scritti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ritengo che mentre per « opera » debba intendersi un lavoro di carattere sistematico e di una certa mole, con « scritti » ci si possa riferire anche ad articoli o a pubblicazioni di mole limitata.

Nel primo comma quindi alle parole: « alle ricerche nel campo degli studi tributari » sostituirei le altre: « agli studi di finanza pubblica ».

Propongo inoltre di sostituire alla dizione: « pubblicato nell'anno precedente » l'altra: « pubblicato nel biennio precedente ». Ciò per avere maggiore possibilità di scelta.

L'articolo 3 risulterebbe pertanto così formulato:

« È istituito un premio annuale di un milione di lire da assegnarsi all'autore italiano che con opere o scritti pubblicati nel biennio precedente abbia dato il migliore contributo originale agli studi di finanza pubblica ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

I diplomi, le medaglie e i premi o le quote di premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro delle finanze e composta dai Direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze, di diritto tributario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Le proposte per l'assegnazione dei premi o delle quote di premio sono fatte su parere di altra Commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro delle finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze, di diritto tributario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In relazione al nuovo testo dell'articolo 3, nel primo comma, alle parole: « i premi o le quote di premio » occorre sostituire le altre: « il premio » e nell'ultimo comma, alle parole: « Le proposte dell'assegnazione di premi o delle quote di premi sono fatte », le altre: « La proposta per l'assegnazione del premio è fatta ».

Infine nel secondo e nel terzo comma, per una maggiore precisione, sarà bene sostituire alle parole: « di scienza delle finanze, di diritto tributario » le altre: « di scienza delle finanze e diritto finanziario ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4 che, con le modifiche proposte dal Sottosegretario, risulta del seguente tenore:

« I diplomi, le medaglie e il premio di cui ai precedenti articoli sono conferiti con decreto

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

56ª SEDUTA (17 febbraio 1955)

del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze.

Le proposte per il conferimento dei diplomi e delle medaglie sono fatte su parere di una Commissione nominata e presieduta dal Ministro delle finanze e composta dai Direttori generali del Ministero e da tre esperti scelti fra i professori universitari ordinari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

La proposta per l'assegnazione del premio è fatta su parere di altra Commissione nominata e presieduta dallo stesso Ministro delle finanze e composta da cinque esperti, di cui tre scelti fra i professori universitari di scienza delle finanze e diritto finanziario o di materie affini, nominati dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento del diploma, delle medaglie e dei premi o delle quote di premio.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche in questo articolo, in relazione alle precedenti modifiche occorre sostituire alle parole: « del diploma, delle medaglie e dei premi o delle quote di premio » le altre: « dei diplomi, delle medaglie e del premio ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5 che, con l'emendamento proposto dal Sottosegretario Castelli, risulta così formulato:

« Con apposito regolamento saranno stabilite

le modalità relative al conferimento dei diplomi, delle medaglie e del premio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

All'onere complessivo di lire 2.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'esercizio finanziario 1954-55, mediante riduzione, per lire 500.000, dello stanziamento di ciascuno dei capitoli 14, 141, 227 e 254 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo e, per l'esercizio 1955-56, a carico del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinato a far fronte a spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora da perfezionarsi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Resta inteso che, in relazione all'emendamento introdotto all'articolo 1, il titolo del disegno di legge sarà modificato come segue:

« Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contribuente originale dato agli studi di finanza pubblica ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,45.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.